

Consiglio Regionale del Piemonte

P.R.I.



A00005350/A0100C-04 14/02/17 CR

 Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

CL-02-18-04/1444/2017 (X)

**INTERROGAZIONE N. 1444**

 ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordinaria a risposta orale in Commissione	<input type="checkbox"/>
Ordinaria a risposta scritta	<input type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Aula	<input type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Commissione	<input type="checkbox"/>

**OGGETTO:** Regolamento in attuazione della l.r. 14/2013 "Norme in materia di panificazione".

*Vista* la l.r. 14/2013 promulgata dal Presidente della Regione, On. Roberto Cota, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 18/07/2013 avente ad oggetto "Norme in materia di panificazione" e composta da n. 10 articoli;

**Richiamato** l'art. 7 della suddetta legge regionale che al comma 1 testualmente recita "La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, sentite l'Unione regionale dei panificatori del Piemonte, le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Associazione regionale del Piemonte e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua in particolare:

- a) le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1 che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità, in armonia con il disciplinare dell'eccellenza artigiana;
- b) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, dei requisiti di manualità e professionalità indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d);

- c) *i metodi tradizionali e le tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità, nonché le forme della loro pubblicizzazione di cui all'articolo 4;*
- d) *le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore di cui all'articolo 5;*
- e) *le disposizioni attuative inerenti ai progetti di qualità e agli interventi per le patologie alimentari di cui all'articolo 6;*
- f) *le modalità di vendita ed esposizione del pane.”;*

**Ritenuta** la tradizione panificatrice dei territori piemontesi quale patrimonio degno di salvaguardia e tutela in un'economia progressivamente globalizzata che rischia di influenzare negativamente la qualità dei prodotti mediante metodi di produzione e scelta di materie prime di scarsa qualità;


**Ritenuto altresì** necessario che la Regione adotti il regolamento di cui al citato comma 1 dell' art. 7 della l.r. 14/2013 con lo scopo di normare tutte le fattispecie ivi previste con il solo scopo di tutelare un'antica tradizione quale quella panificatrice ed i consumatori finali;

**Vista** l'interrogazione a risposta immediata n. 311 avente ad oggetto “Norme in materia di pianificazione” presentata dalla sottoscritta in data 04/02/2015 e discussa nella seduta del Consiglio regionale n. 47 del 17/02/2015 in seguito alla quale nessun atto regolamentare previsto dalla succitata l.r. è stato emanato;

**I sottoscritti Consiglieri Regionali**

**INTERROGANO**

**la Giunta regionale,**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

per sapere se abbia intenzione di redigere il regolamento per dare attuazione a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2013

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*